

REGOLAMENTO (CE) N. 1177/2003 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 16 giugno 2003
relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC)
(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 285, paragrafo 1,

viste le proposte della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Per assolvere i compiti che le sono stati affidati, in particolare dopo i Consigli europei di Lisbona, Nizza, Stoccolma e Laeken, rispettivamente del marzo 2000, dicembre 2000, marzo 2001 e dicembre 2001, la Commissione dovrebbe disporre di informazioni sulla distribuzione del reddito, nonché sul livello e sulla composizione della povertà e dell'esclusione sociale negli Stati membri.
- (2) Il nuovo metodo aperto di coordinamento nel settore dell'inclusione sociale e gli indicatori strutturali da elaborare per la relazione annuale di sintesi rendono sempre più necessario disporre di dati comparabili e tempestivi sia trasversali sia longitudinali sulla distribuzione del reddito, nonché sul livello e sulla composizione della povertà e dell'esclusione sociale, per poter effettuare comparazioni attendibili e pertinenti tra gli Stati membri.
- (3) La decisione n. 50/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 dicembre 2001, che istituisce un programma d'azione comunitaria inteso ad incoraggiare la cooperazione tra gli Stati membri al fine di combattere l'esclusione sociale ⁽⁴⁾, ha fissato, all'azione 1.2 del settore 1 «Analisi dell'esclusione sociale», le condizioni necessarie in relazione al finanziamento di misure riguardanti la preparazione e la diffusione di statistiche comparabili e in particolare all'introduzione di miglioramenti nelle indagini e nell'analisi della povertà e dell'esclusione sociale.

- (4) Il metodo migliore per valutare la situazione con riferimento al reddito, alla povertà e all'esclusione sociale consiste nell'elaborazione di statistiche comunitarie che utilizzino metodologie e definizioni armonizzate. Alcuni Stati membri possono necessitare di un periodo aggiuntivo per adeguare i loro sistemi a tali metodologie e definizioni armonizzate.
- (5) Onde riflettere i cambiamenti che si verificano nella distribuzione del reddito, nonché nel livello e nella composizione della povertà e dell'esclusione sociale, è necessario che le statistiche siano aggiornate annualmente.
- (6) Al fine di approfondire le principali tematiche in campo sociale, in particolare quelle nuove che richiedono ricerche specifiche, la Commissione ha bisogno di microdati trasversali e longitudinali a livello di famiglia e di singolo individuo.
- (7) La priorità dovrebbe essere attribuita all'elaborazione di dati trasversali annuali tempestivi e comparabili sul reddito, sulla povertà e sull'esclusione sociale.
- (8) È opportuno incoraggiare la flessibilità con riguardo alle fonti dei dati, in particolare l'uso delle fonti di dati nazionali esistenti a prescindere che si tratti di indagini campionarie o di registri, e i piani di campionamento nazionali, nonché promuovere l'integrazione della nuova fonte o delle nuove fonti nei sistemi statistici nazionali esistenti.
- (9) Il regolamento (CE) n. 831/2002 della Commissione, del 17 maggio 2002, recante attuazione del regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie, per quanto riguarda l'accesso ai dati riservati per fini scientifici ⁽⁵⁾, ha stabilito, nell'intento di consentire che si traggano conclusioni statistiche a scopi scientifici, le condizioni alle quali può essere autorizzato l'accesso ai dati riservati trasmessi all'autorità comunitaria.
- (10) La produzione di statistiche comunitarie specifiche è disciplinata dalle norme stabilite nel regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie ⁽⁶⁾.

⁽¹⁾ GU C 103 E del 30.4.2002, pag. 198, e proposta modificata del 15 novembre 2002 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU C 149 del 21.6.2002, pag. 24.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 14 maggio 2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 6 marzo 2003 (GU C 107 E del 6.5.2003, pag. 26) e decisione del Parlamento europeo del 13 maggio 2003 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁴⁾ GU L 10 del 12.1.2002, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 133 del 18.5.2002, pag. 7.

⁽⁶⁾ GU L 52 del 22.2.1997, pag. 1.